



GIUNTA REGIONALE

17 DIC. 2012

Seduta del Deliberazione N. 878

L'anno il giorno del mese di 17 DIC. 2012

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.

GIOVANNI CHIODI

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. <u>CASTIGLIONE</u> | 6. <u>FEBBO</u> |
| 2. <u>CARPINETA</u> | 7. <u>GATTI ASSENTE</u> |
| 3. <u>DE FANIS</u> | 8. <u>GIULIANTE</u> |
| 4. <u>DI DALMAZIO</u> | 9. <u>MASCI</u> |
| 5. <u>DI PAOLO</u> | 10. <u>MORRA</u> |

Svolge le funzioni di Segretario Fausto Fanti

OGGETTO

Programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007/2013) - Policy "Ambiente e territorio"- Linea d'Azione IV.1.1.a: "Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)- Modalità di attuazione: SAD (Strumento di Attuazione Diretta)- Delibera di Individuazione delle modalità di selezione degli interventi da finanziare.

Visto il D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Viste le LL.RR. n. 2/1997 e n. 9/2011 e successive modifiche sul Servizio Idrico Integrato (di seguito SII);

Vista la LR n. 31/2010 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)";

Vista la deliberazione CIPE n.174/2006 "Approvazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013";

Viste le deliberazioni CIPE n.166/2007 - 1/2009 - 1/2011- 79/2011 - di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 che regolamentano la Programmazione delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) ridenominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) con D. Lgs.vo 31/05/2011 n. 88;

Rilevato che, per dare attuazione alla strategia della politica regionale unitaria delineata nel QSN, la delibera CIPE 166/2007 ha definito le assegnazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), quale fondo nazionale pluriennale per lo sviluppo, con attribuzione delle relative risorse alla Regione Abruzzo;

Rilevato che la suddetta delibera CIPE 166/2007 stabilisce i principi di base, anche di rilievo costituzionale, della programmazione FAS, da rispettare in quanto sottendono al legittimo ed efficace utilizzo delle risorse aggiuntive nazionali, in particolare:

- principio di addizionalità delle risorse, che non possono sostituirsi a quelle della politica ordinaria;

- principio di sussidiarietà e di adeguatezza territoriale del livello di programmazione ed attuazione degli interventi (per Programmi Nazionali e Interregionali FAS);
- Considerato** che è previsto che la programmazione FAS possa intervenire, comunque, in attuazione della strategia del QSN:
- sui medesimi ambiti e sulle medesime linee di intervento previste dalla corrispondente programmazione operativa comunitaria (ove presente), rafforzandone l'intensità di azione;
 - su ambiti diversi ai fini dell'integrazione territoriale o tematica di tali linee di intervento;
- Vista** la DGR n. 759 del 21/12/2009 con la quale è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) delle risorse FAS, programmazione 2007/2013;
- Vista** la DGR n. 458 del 4/07/2011 ad oggetto: *“Programma Attuativo Regionale delle risorse FAS 2007/2013: Presa d'atto degli adeguamenti resi necessari a seguito delle modifiche al quadro normativo e finanziario di riferimento”*, rettificata con DGR n. 556 del 8/08/2011;
- Richiamata** la delibera CIPE 79/2011 che ha definito la *“Presa d'atto del PAR della Regione Abruzzo - FAS 2007/2013”*;
- Richiamata** la DGR n. 956 del 29/12/2011 ad oggetto: *“PAR-FAS Abruzzo 2007/2013. Attività propedeutiche di attuazione: individuazione dei Responsabili delle linee di azione e misure di coordinamento”* con la quale, per ciascuna Linea d'Azione in cui è articolato il Programma FAS 2007/2013, sono stati individuati i relativi Responsabili indicati dalle rispettive Direzioni Regionali;
- Richiamate** le Note esplicative sulla fase di avvio del PAR FAS Abruzzo 2007-2013 predisposte dal Servizio “Politiche Nazionali per lo Sviluppo” con propria Circolare n. RA/160211 del 10/07/2012;
- Richiamato** l'art. 141 del D.Lgs 152/2006 che al co. 2 contiene la seguente definizione: *“Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato”*;
- Dato atto** che al Servizio *“Gestione delle Acque – DC/18”* è stata attribuita la Responsabilità della Linea d'Azione IV 1.1.a *“Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori”*, inserita nell'ambito della Policy *“Ambiente e Territorio”*;
- Vista** la DGR n. 481 del 24/07/2012 con la quale, a seguito di rimodulazione finanziaria delle risorse attribuite alla Regione Abruzzo in attuazione della deliberazione CIPE n. 79/2011, sono state assegnate, per la suddetta Linea d'Azione, risorse pari ad € 75.214.020,00;
- Considerato** che la suddetta Linea d'Azione deve essere realizzata attraverso lo Strumento di Attuazione Diretta (SAD), in coerenza con i criteri e gli indirizzi definiti dalle deliberazioni CIPE 166/2007 e seguenti, con realizzazione di Interventi/Progetti finalizzati a valorizzare ed efficientare la gestione del ciclo idrico integrato (approvvigionamento, stoccaggio, consumo, riuso della risorsa idrica) tramite opere infrastrutturali di:
- *“Completamento e Adeguamento delle reti idriche di distribuzione”* - per un totale risorse finanziarie FAS pari ad € 6.860.000,00,
 - *“Depuratori”* - per un totale risorse finanziarie FAS pari ad € 68.354.020,00.
- Considerato** che *“Completamento e Adeguamento delle reti idriche di distribuzione”* e da intendersi gli interventi volti a installare i misuratori presso gli utenti del Servizio idrico Integrato, presso le opere di presa delle derivazioni di acqua e all'uscita dei depuratori per migliorare la contabilizzazione dei consumi e ridurre le perdite non fisiche, nonché al potenziamento delle reti idriche nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 ab.;
- Considerato** che per *“Depuratori”* sono da intendersi la realizzazione di reti fognarie e impianti di depurazione volti a rendere gli agglomerati urbani conformi agli obblighi di cui alla Direttive comunitarie e al Dlgs 152/2006 e successive modifiche;
- Rilevato** che il FSC (ex PAR-FAS 2007/2013) risulta attuativo e strategico per la realizzazione degli interventi previsti anche da Atti di Pianificazione Regionale e Locale nonché di Programmi di Settore ai quali si aggiungono, per il Servizio Idrico Integrato, obblighi e priorità specifiche individuate da:
- Direttive Comunitarie, tra le quali 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche;
 - Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), adottato con DGR n. 614 del 09.08.2010;
 - Piani d'Ambito debitamente approvati dagli Enti d'Ambito Territoriali;
 - Leggi dello Stato e Regionali.

Vista la L.R. n. 9/2011 che ha disciplinato l'assetto del SII in Abruzzo delimitando un Unico Ambito Territoriale Regionale (ATUR) cui è preposto l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI);

Considerato che ai sensi della LR 9/2011, art. 1:

- comma 6: all'ERSI sono attribuite tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. n. 2/1997 e successive modifiche, dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi;
- comma 8: l'ERSI esercita l'attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio sull'intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni;
- comma 15: l'ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria e vincolante delle ASSI, approva il Piano d'Ambito, delibera la forma di gestione e affida il Servizio nonché firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori;

Considerato che per Soggetti Gestori del SII, si intendono le 6 società a totale partecipazione pubblica cui è stata affidata dalle Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000, la gestione del Servizio Idrico Integrato come definito all'art.141 del dlgs 152/2006 nell'ambito di competenza, nonché i Comuni autorizzati ai sensi dell'art. 148.co. 5 del Dlgs. 152/2006;

Considerato il Piano d'Ambito dell'ATUR è articolato in base agli ambiti di competenza dei 6 Soggetti Gestori come definiti al punto precedente, attivi sul territorio regionale al momento dell'entrata in vigore della LR 9/2011;

Richiamati il D.Lgs n. 152/2006, art. 148 co. 5, e l'art.1, co. 7, della LR 9/2011, in base ai quali sono gestioni conformi al dettato normativo:

- nel caso di Comuni sopra i 1.000 abitanti, quelli che hanno regolarmente conferito la gestione del Servizio Idrico Integrato al Soggetto Gestore individuato dall'Autorità d'Ambito;
- nel caso di Comuni sotto i 1.000 abitanti quelli che, pur non obbligati, hanno comunque conferito la gestione del Servizio Idrico Integrato al Soggetto Gestore individuato dall'Autorità d'Ambito ovvero quelli che gestiscono l'intero ciclo idrico integrato previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito, e definizione del Piano Economico Finanziario del Servizio svolto direttamente;

Rilevato che nel Piano d'Azione, approvato con DGR n. 579/2008, l'indicatore dell'Obiettivo di Servizio S.10 (ISTAT- SIA) misura l'“*Efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano*”;

Ritenuto che le risorse per il Completamento e Adeguamento delle reti idriche di distribuzione, pari ad € 6.860.000,00, sulla base dei criteri e parametri di cui alla presente Deliberazione, devono essere destinate:

- 1) prioritariamente all'installazione da parte dei Soggetti Gestori del SII di misuratori e di strumenti di comando e controllo, oltre che presso gli utenti anche presso le opere di presa delle derivazioni di acqua ed in uscita dai depuratori, per € 5.000.000,00. Le risorse degli interventi di che trattasi, qualora di questi ultimi sia prevista la realizzazione nei Piani d'Ambito, e pertanto abbiano quantificazione in tariffa verranno riprogrammate dalla Direzione competente secondo le priorità del settore ove l'avvaloramento in tariffa consentisse il loro recupero. La determinazione della risorsa sarà articolata nell'importo in funzione dell'interesse pubblico che viene soddisfatto;
- 2) per la restante parte, pari ad € 1.860.000,00, al potenziamento delle reti idriche di distribuzione dei Comuni con popolazione sotto i 1.000 abitanti. Ciascun Comune potrà ricevere non più di un finanziamento per singolo intervento risolutivo fino ad un massimo di 100.000,00/150.000,00 euro. Non è ammesso il finanziamento di un lotto funzionale di un'opera salvo si tratti del completamento della stessa realizzata parzialmente così da renderla immediatamente funzionale;

ciò al fine di ridurre gli sprechi della risorsa, favorire il risparmio idrico nonché per migliorare il controllo e la corretta contabilizzazione dell'acqua erogata (art. 98 del D. Lgs 152/2006);

Richiamata la DGR n 614 del 09.08.2010 con la quale è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque e in particolare:

- gli art. 31, 32 e 33 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) che prevedono rispettivamente: “*Disposizioni per gli impianti di acque reflue urbane degli agglomerati superiori ad abitanti equivalenti (a.e.)*” e “*Prescrizioni e limiti per impianti di agglomerati superiori a 2000 a.e.*”;
- il co. 12 dell'art. 31 delle NTA che prevede “*La Regione, considerata la necessità e l'urgenza di rispettare gli obblighi improrogabili previsti dalla Direttiva 91/271/CE e considerato che gli interventi relativi agli agglomerati oggetto del presente articolo costituiscono lo strumento per il raggiungimento del Target S-11 (depurazione) previsto dal Quadro Strategico Nazionale 2007-*

2013, riconosce la massima priorità nell'erogazione di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti comunitari, nazionali e regionali, all'adeguamento degli agglomerati superiori a 2.000 a.e.. In particolare verranno utilizzati per gli interventi prioritari individuati le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) relative al periodo di programmazione finanziaria corrente";

Richiamata la nota prot. RA/159682 del 9.7.2012 del Servizio Qualità delle Acque – DC/27 con la quale è stato trasmesso l'elenco degli interventi prioritari ed indifferibili ai sensi della direttiva 91/271/CEE giusta risultati Questionario 2011 UWWTD (Urban Waste Water Treatment Directive) trasmesso al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare tramite aggiornamento dati, in data 15 febbraio 2012, del sito SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane) per il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi europei in tema di depurazione;

Richiamati i Piani d'Ambito degli Enti d'Ambito:

- n. 1 Aquilano, approvato con Delibera n. 2 in data 8/03/2012 del Commissario Unico Straordinario;
- n. 2 Marsicano, approvato con Delibera n. 2 del 18.5.2010 dell'Assemblea dei Sindaci;
- n. 3 Peligno Alto Sangro, approvato con Delibera n. 1 del 27.07.2012 dell'Assemblea dei Sindaci;
- n. 4 Pescara, approvato con Delibera n. 11 del 11.07.2012 del Commissario Unico Straordinario;
- n. 5 Teramano, approvato con Delibera n. 3 del 5.3.2012 del Commissario Unico Straordinario;
- n. 6 Chietino, approvato con Delibera n. 2 del 8.3.2012 del Commissario Straordinario;

Rilevato che l'elenco degli interventi prioritari e indifferibili ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, giusta risultati Questionario 2011 UWWTD, va integrato con l'intervento "Razionalizzazione degli impianti di depurazione ricadenti nel territorio della Val Vibrata I^ LOTTO", giuste note Ente d'Ambito Teramano Prot. 149/U del 13/06/2012 e 153/U del 14/06/2012, trattandosi di agglomerato superiore ai 15.000 ae;

Ritenuto che le risorse FAS per la realizzazione di "Depuratori" (reti fognarie e impianti di depurazione), pari a € 68.354.020,00, sulla base dei criteri e parametri di cui alla presente Deliberazione, devono essere destinate:

- 1) prioritariamente agli agglomerati superiori a 2.000 a.e.i, esposti a procedura di infrazione comunitaria, a partire dagli interventi prioritari e indifferibili, di cui al monitoraggio della Commissione Europea della UWWTD (Urban Waste Water Treatment Directive);
- 2) per la rimanente parte, e comunque per una somma non superiore a € 3.000.000,00, agli interventi per agglomerati inferiori a 2.000 a.e.;

Considerato che, per avere certezza di realizzazione dell'intervento, per efficientare i procedimenti ottimizzando tempi e costi, nonché in ottemperanza agli obblighi fissati dalla CIPE 79/2011, possono essere concessi finanziamenti solo su progetti esecutivi di opere approvati dal beneficiario, ovvero su progetti preliminari o definitivi approvati in caso di appalto integrato ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 nonché dell'art. 55 del DPE n. 207/2010;

Considerato che gli interventi possono essere finanziati:

1. nel caso di Comuni gestiti dal Soggetto Gestore del SII individuato dall'Autorità d'Ambito se:
 - a. gli interventi sono previsti nei Piani d'Ambito approvati;
 - b. il Soggetto Gestore predispone a proprie spese la progettazione esecutiva ovvero la progettazione preliminare o definitiva nel caso di appalto integrato ai sensi dell'art. 53, co. 2 lett b) e c) del DLgs 163/2006;
 - c. il Soggetto Gestore finanzia il 10% del costo complessivo dell'intervento, in esso comprese le spese tecniche (spese di progettazione, collaudo, direzione lavori, oneri della sicurezza ecc.) prestando apposita garanzia (bancaria o assicurativa) a favore del Concedente;
2. nel caso di Comuni sotto i 1.000 abitanti, che non hanno conferito la gestione al Soggetto Gestore del SII, gli interventi possono essere finanziati, se:
 - a. il Comune gestisce legittimamente l'intero ciclo idrico integrato e la gestione diretta è autorizzata dall'Autorità d'Ambito sulla base del Piano Economico finanziario del Servizio svolto direttamente dal Comune ovvero se il Comune ha definito e avviato l'iter autorizzatorio prima della concessione del finanziamento ovvero se provvede a definire le proprie procedure entro 30 giorni dalla firma dell'Atto di concessione del finanziamento ed ad adeguarsi entro ulteriori 30 giorni dalle eventuali prescrizioni del soggetto autorizzante (ERSI) pena la decadenza del finanziamento stesso. Con la firma dell'atto di ammissione a finanziamento, condizionato al rispetto delle procedure innanzi richiamate sono assolti gli obblighi di preavviso di cui alla L. 241/1990, pertanto la decadenza si compie automaticamente allo spirare dei termini su indicati.
 - b. il Comune predispone a proprie spese la progettazione esecutiva ovvero la progettazione preliminare o definitiva nel caso di appalto integrato ai sensi dell'art. 53, co. 2 lett b) e c) del DLgs 163/2006;

- c. il Comune assume a suo carico il 10% della spesa complessiva dell'opera, ivi comprese la spese tecniche (spese di progettazione, collaudo, direzione lavori, oneri della sicurezza ecc.). Il Comune indica i cespiti da utilizzare per la quota di finanziamento posta a suo carico e, prima della sottoscrizione dell'Atto di concessione di finanziamento, si impegna a istituire, per l'intero ammontare della spesa, apposito capitolo sul bilancio di esercizio nel rispetto delle norme di contabilità di cui al d.lgs 267/2000 e s.m.i.;
- d. in caso di mancato finanziamento da parte del Comune l'importo per la realizzazione dell'intervento viene ridotto del 10% e l'intervento viene realizzato dagli Uffici Tecnici della Direzione Regionale ai Lavori Pubblici su richiesta dell'ERSI;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006, le progettazioni devono essere redatte dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti salva la facoltà di cui al co. 6 del medesimo articolo;

Ritenuto che i Soggetti Gestori con provvedimento motivato, sulla scorta di problematiche tecnico-finanziarie-organizzative, da comunicare all'Autorità d'Ambito, possono consentire che le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal Comune gestito, interessato dalla specifica opera, purché il Comune disponga delle necessarie strutture tecnico-amministrative;

Rilevato che il fabbisogno finanziario per gli interventi per gli agglomerati superiori a 2.000 a.e., esposti a procedura di infrazione comunitaria, sulla base dei dati forniti dagli Enti d'Ambito e dai Soggetti Gestori disponibili presso il Servizio Gestione delle Acque DC/18, è stimato in € 91.362.898,47;

Ritenuto di specificare che le opere per la tutela delle risorse idriche sono realizzate dalle Società di gestione del SII, così come previsto dalla disciplina nazionale di settore (D.Lgs 152/2006 e DM 1.8.1996), e che i contributi pubblici vanno a scomputo degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito, e non concorrono alla definizione della tariffa pagata dagli utenti;

Ritenuto di specificare che per i "Depuratori" (reti fognarie e impianti di depurazione) i finanziamenti potranno essere assegnati solo se il Soggetto Gestore finanziato (Società affidataria del Servizio Idrico Integrato o Comune autorizzato) ha provveduto a comunicare i dati necessari alla ricognizione degli agglomerati minori e maggiori di 2.000 a.e., di cui all'art. 31 e 33 delle NTA del PTA in ossequio alle Direttive Europee sulla qualità delle acque;

Considerato che gli interventi si dovranno realizzare attraverso Strumenti di Attuazione Diretta (SAD), in coerenza con i criteri e gli indirizzi stabiliti dalle Delibere CIPE 166/2007 e seguenti, e i fondi saranno allocati mediante la stipula di specifico Atto di Concessione, da intendersi quale delegazione amministrativa intersoggettiva, con l'ERSI;

Ritenuto che l'Atto di concessione deve esplicitamente prevedere il progetto approvato, la tempistica di realizzazione, i ruoli, le competenze, l'obbligo di cofinanziamento dell'intervento da parte del Soggetto Gestore, l'attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento degli obblighi ivi previsti in particolare nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma con riguardo all'indizione della procedura di evidenza pubblica, alle ultimazione dei lavori nonché all'espletamento delle procedure inerenti il monitoraggio bimestrale nel SGP (Sistema Gestione Progetti);

Ritenuto che l'Atto di concessione deve contenere la clausola, specificamente accettata dalle Parti, che in caso di inadempimento delle clausole contrattuali ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera il Concedente procederà alla nomina di un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera possono essere prorogati una volta sola su istanza del Concessionario. L'accettazione espressa della clausola sui poteri sostitutivi equivale ad assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto che l'inadempimento delle clausole contrattuali ovvero il mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, di cui all'Atto di concessione, sono comunicati agli organismi di controllo e di valutazione quali criteri da valutare ai fini del riconoscimento di indennità di risultato e di premialità al personale dirigente del Soggetto Gestore;

Ritenuto che le economie prodotte dagli interventi potranno essere riprogrammate solo dalla Direzione LL.PP. e utilizzate solo a seguito di espressa autorizzazione da parte della stessa;

Ritenuto di autorizzare il Servizio Regionale "Gestione delle Acque - DC/18" alla stipula dell'atto di concessione del finanziamento, redatto secondo gli indirizzi di cui ai punti precedenti;

Visto il D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con Legge 14/09/2011 n. 148, che all'art. 3-bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali" dispone: "Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei

bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa";

Ritenuto di ripartire le risorse disponibili, tra gli ambiti di competenza dei Soggetti gestori del SII, sulla base dei seguenti dati di cui alla Tabella 1:

Ambito di competenza del Soggetto Gestore	Km rete idrica (Adduttrici)	Km rete Fognaria (collettori)	Impianti di depurazione sopra i 2000 ab.e	Impianti di depurazione sotto i 2000 ab.e.	Impianti Imhoff
AQUILANO	12,72	25,55	9,24	13,41	3,84
MARSICANO	16,24	25,38	10,08	6,12	4,51
PELIGNO	6,53	0,84	11,76	7,87	0,45
PESCARESE	16,88	29,54	26,89	21,57	28,44
TERAMANO	21,28	12,05	19,33	19,53	28,97
CHIETINO	26,34	6,64	22,69	31,49	33,78
TOTALE	100	100	100	100	100

Ritenuto di ripartire le risorse FAS per ambito di competenza del Soggetto Gestore aggiungendo la somma delle percentuali (la cui somma per singola categoria di dato è 100) delle varie categorie di dati divisa per il numero delle categorie sommate, come da Tabella 2

Ambito di competenza del Soggetto gestore	Sommatoria dei fattori % riferiti a Km di rete idrica, fognaria, impianti di depurazione e fosse imhoff
AQUILANO	12,95
MARSICANO	12,47
PELIGNO	5,49
PESCARESE	24,67
TERAMANO	20,23
CHIETINO	24,19
TOTALE	100,00

Ritenuto di stabilire le seguenti modalità e criteri per la individuazione degli interventi da finanziarie:

1. l'ERSI trasmette al Servizio Gestione delle Acque DC/18, entro 90 gg. dalla pubblicazione sul BURA della presente Deliberazione, i progetti esecutivi approvati ovvero, nel caso di appalto integrato ai sensi dell'art. 53, co.2, lett b) e c), i progetti validati dal RUP ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 207/2010, previa verifica del ricorrere dei seguenti presupposti:
 - a) che la gestione è conforme agli obblighi di cui all'art. 148 co. 5 del dlgs 152/2006 e all'art. 1, co 7, della LR 9/2011;
 - b) che l'intervento, nel caso di Comune gestito dal Soggetto Gestore del SII è previsto nel Piano d'Ambito approvato;
 - c) che è stata verificata la conformità del progetto alle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque e delle LL.RR. sul Servizio Idrico Integrato e la qualità delle risorse idriche (LR 31/2010).
 - d) che nel caso di interventi di "Completamento e adeguamento delle reti idriche di distribuzione" è attestato il grado di efficienza dell'intervento in termini di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza S10 (SIA - ISTAT) ovvero in termini di numero di contatori installati e di mc di acqua misurati;
 - e) che nel caso di interventi di "Depuratori" (reti fognarie e impianti di depurazione) l'intervento è prioritario ed indifferibile ai sensi della Direttiva 91/217/CEE;
2. il Servizio Gestione delle Acque DC/18 è autorizzato ad acquisire i progetti trasmessi dall'ERSI e a predisporre gli elenchi degli interventi secondo la ripartizione, di cui alla Tabella 2, delle risorse finanziarie disponibili per ambito di competenza del Soggetto Gestore del SII;
3. il Servizio Gestione delle Acque DC/18, al fine di assicurare un rapido avanzamento della spesa fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è autorizzato, in caso di mancata presentazione dei progetti approvati, nel termine di cui al precedente punto 1, ad impiegare le risorse non utilizzate negli altri ambiti di competenza dei Soggetti Gestori, per i quali sono disponibili le progettazioni approvate e validate ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010;

4. qualora i progetti, trasmessi dall'ERSI nel termine previsto, che hanno superato le verifiche richieste di cui al precedente punto 1, superino le disponibilità di risorse FAS, fatta salva la priorità e l'indifferibilità degli interventi di cui alla Direttiva 91/271/CEE, è istituita una Commissione composta dal Direttore Regionale ai LL.PP., dal Dirigente Regionale del Servizio Gestione delle Acque e dal Direttore tecnico dell'ERSI competente per l'ambito territoriale di competenza del Soggetto Gestore interessato, con il compito di selezionare i progetti da finanziare;
5. la Commissione di cui al punto precedente seleziona gli interventi in funzione del maggior beneficio ambientale conseguibile ed opera in funzione dei seguenti criteri:
 - a) rispetto degli obblighi di cui al Dlg.152/2006 e della Direttiva Europea 2000/60 e successive modifiche relativi, in particolare, alla qualità delle acque e al risparmio idrico;
 - b) caratteristiche del progetto presentato,
 - c) grado di efficienza rispetto al raggiungimento dell'obiettivo S.10 (SIA – ISTAT);
6. la mancata presentazione di progetti nei termini previsti dalla presente deliberazione, ovvero il mancato rispetto dei tempi previsti nell'Atto di Concessione è criterio rilevante per la valutazione dell'efficienza gestionale del Soggetto Gestore e del personale dirigenziale dello stesso, sia ai fini dell'aggiornamento del Piano d'Ambito, in termini di decurtazioni da apportare nella definizione della tariffa, sia ai fini del riconoscimento di indennità di risultato e delle premialità al personale dirigente;
7. il Servizio Gestione delle Acque DC/18 nel caso di appalto integrato di cui all'art. 53 co. 2 lett. b) e c) del Dlgs 152/2006 indica alla Stazione appaltante un componente delle Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84, co. 8 del Dlgs 163/2006 e art. 282 del DPR 207/2010;
8. il Servizio Gestione delle Acque DC/18 è autorizzato a predisporre apposito elenco composto da dirigenti e funzionari apicali della Direzione LL.PP. ovvero della Pubblica Amministrazione con esperienza nel settore dei Lavori pubblici, tra quali scegliere il componente di cui al precedente punto con criterio di rotazione;
9. il Servizio Gestione delle Acque DC/18 è autorizzato a predisporre gli elenchi dei progetti selezionati da finanziare e a rimodulare gli stessi per sopravvenute problematiche tecnico progettuali e/o nel caso di soluzioni progettuali economicamente e tecnicamente più efficienti, rimanendo impregiudicate le priorità di cui alla Direttiva 91/271/CE.

Ritenuto che comunque tutti i progetti trasmessi all'ERSI dai Comuni legittimati a gestire direttamente il SII e non previsti nei Piani d'Ambito devono essere trasmessi alle ASSI (Assemblea dei Sindaci) per l'inserimento nei programmi di intervento dei Piani d'Ambito al fine dell'aggiornamento delle tariffe che gli stessi Comuni devono applicare;

Ritenuto per assicurare trasparenza alle procedure di finanziamento di predisporre l'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, contenente lo Schema complessivo delle modalità, criteri e iter procedurali di selezione e finanziamento degli interventi Programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007/2013) - Policy "Ambiente e territorio" Linea d'Azione IV.1.1.a: "Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori);

Dato atto che i finanziamenti di cui trattasi sono destinati alle infrastrutture idriche, gli stessi sono esenti dagli obblighi sugli Aiuti di stato in quanto il metodo tariffario del Servizio Idrico Integrato copre solo i costi netti sostenuti per la prestazione del servizio di interesse pubblico generale.

Dato atto che con DGR n 612 del 24 settembre 2012 la Giunta Regionale ha approvato:

- il Piano Finanziario del PAR FAS 2007/2013;
- la Variazione di Bilancio con iscrizione delle risorse per l'annualità 2012, sul Capitolo di Entrata 44000.1 (UPB 04.03.012) e sui correlati Capitoli di Spesa, specificamente individuati per ciascuna Linea d'Azione e Direzione Regionale;
- la ripartizione delle risorse per le annualità dal 2012 al 2016;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DA/11/54 del 4.10.2012 è stato disposto, ai sensi della L.R. 25.3.2002 n. 3, art. 33, co 2bis, l'accertamento n. 1967 del 10.10.2012 di € 149.424.816,00 con imputazione dell'entrata al cap. 44000.1 (UPB 04.03.012);

Dato atto della avvenuta assegnazione a questa Direzione della risorsa complessiva di € 75.214.020,00 per la Linea d'Azione in oggetto (IV.1.1.a) con individuazione del Capitolo di Spesa 152100.1 (UPB 05.02.012) e contestuale iscrizione dell'importo di €. 14.290.664,00 per l'annualità 2012;

Ritenuto di stabilire che alla realizzazione degli interventi ricompresi nella Linea d'Azione in oggetto si farà fronte con le suindicate risorse finanziarie;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale e che si procederà in tal senso con adozione di formali provvedimenti successivi e conseguenti;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L. R. 77/99;

Dato atto che la presente deliberazione non comportando riflessi finanziari a carico del Bilancio regionale non viene sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL 10 ottobre 2012 n. 174;

Dato atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di destinare agli interventi finalizzati al "*Completamento e adeguamento delle reti idriche di distribuzione*" un totale risorse finanziarie FAS pari ad € 6.860.000,00 secondo le seguenti modalità:
 - a. prioritariamente all'installazione da parte dei Soggetti Gestori del SII di misuratori e di strumenti di comando e controllo, oltre che presso gli utenti anche presso le opere di presa delle derivazioni di acqua ed in uscita dai depuratori, per € 5.000.000,00. Le risorse degli interventi di che trattasi, qualora di questi ultimi sia prevista la realizzazione nei Piani d'Ambito, e pertanto abbiano quantificazione in tariffa verranno riprogrammate dalla Direzione competente secondo le priorità del settore ove l'avvaloramento in tariffa consentisse il loro recupero. La determinazione della risorsa sarà articolata nell'importo in funzione dell'interesse pubblico che viene soddisfatto;
 - b. per la restante parte, pari ad € 1.860.000,00, al potenziamento delle reti idriche di distribuzione dei Comuni con popolazione sotto i 1.000 abitanti. Ciascun Comune potrà ricevere non più di un finanziamento per singolo intervento risolutivo fino ad un massimo di 100.000,00/150.000,00 euro. Non è ammesso il finanziamento di un lotto funzionale di un'opera salvo si tratti del completamento della stessa realizzata parzialmente così da renderla immediatamente funzionale;
ciò al fine di ridurre gli sprechi della risorsa, favorire il risparmio idrico nonché per migliorare il controllo e la corretta contabilizzazione dell'acqua erogata (art. 98 del D. Lgs 152/2006);
2. di destinare agli interventi finalizzati alla realizzazione di "*Depuratori*" (reti fognarie e impianti di depurazione) un totale risorse finanziarie FAS pari ad € 68.354.020,00 secondo le seguenti modalità:
 - a) prioritariamente agli agglomerati superiori a 2.000 a.e., esposti a procedura di infrazione comunitaria, a partire dagli interventi prioritari e indifferibili, di cui al monitoraggio della Commissione Europea della UWWTD (Urban Waste Water Treatment Directive);
 - b) per la rimanente parte e comunque per una somma non superiore a € 3.000.000,00 agli interventi per agglomerati inferiori a 2.000 a.e.;
3. di stabilire che per l'attuazione del programma si individua l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) quale Soggetto Concessionario e che gli interventi vengono realizzati dalle Società di gestione del Servizio Idrico Integrato, così come previsto dalla disciplina nazionale di settore (D.Lgs 152/2006 e DM 1.8.1996) ovvero dai Comuni autorizzati che gestiscono direttamente il Servizio ai sensi dell'art. 148, co. 5, del D.lgs 152/2006 e dell'art. 1, co. 7, della LR 9/2011;
4. di stabilire la ripartizione delle risorse FAS per ambito di competenza del Soggetto Gestore aggiungendo la somma delle percentuali, la cui somma per singola categoria di dato è 100, delle varie categorie di dati divisa per il numero delle categorie sommate come da Tabella 2.

Tabella 2	
Ambito di competenza del Soggetto gestore	sommatoria dei fattori % riferiti a Km di rete idrica, fognaria, impianti di depurazione e fosse imhoff
AQUILANO	12,95
MARSICANO	12,47
PELIGNO	5,49
PESCARESE	24,67
TERAMANO	20,23
CHIETINO	24,19
TOTALE	100,00

5. di stabilire che per avere certezza di realizzazione dell'intervento, per efficientare i procedimenti ottimizzando tempi e costi, nonché in ottemperanza agli obblighi fissati dalla CIPE 79/2011, sono
- concessi finanziamenti solo su progetti esecutivi di opere approvati dal beneficiario, ovvero su progetti preliminari o definitivi approvati in caso di appalto integrato ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 nonché dell'art. 55 del DPE n. 207/2010;
 - le progettazioni sono redatte dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti salva la facoltà di cui al co. 6 del medesimo articolo 90 del Dlgs 163/2006;
 - i Soggetti Gestori con provvedimento motivato, sulla scorta di problematiche tecnico-finanziarie-organizzative, da comunicare all'Autorità d'Ambito, possono consentire che le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal Comune gestito, interessato dalla specifica opera, purché il Comune disponga delle necessarie strutture tecnico-amministrative;
6. di stabilire che gli interventi sono finanziati:
- nel caso di Comuni gestiti dal Soggetto Gestore del SII individuato dall'Autorità d'Ambito se:
 - gli interventi sono previsti nei Piani d'Ambito approvati
 - il Soggetto Gestore predispone a proprie spese la progettazione esecutiva ovvero la progettazione preliminare o definitiva nel caso di appalto integrato ai sensi dell'art. 53, co. 2 lett b) e c) del DLgs 163/2006;
 - il Soggetto Gestore finanzia il 10% del costo complessivo dell'intervento, in esso comprese le spese tecniche (spese di progettazione, collaudo, direzione lavori, oneri della sicurezza ecc.) prestando apposita garanzia (bancaria o assicurativa) a favore del Concedente;
 - nel caso di Comuni sotto i 1.000 abitanti, che non hanno conferito la gestione al Soggetto Gestore del SII, gli interventi possono essere finanziati, se:
 - il Comune gestisce legittimamente l'intero ciclo idrico integrato e la gestione diretta è autorizzata dall'Autorità d'Ambito sulla base del Piano Economico finanziario del Servizio svolto direttamente dal Comune ovvero se il Comune ha definito e avviato l'iter autorizzatorio prima della concessione del finanziamento ovvero se provvede a definire le proprie procedure entro 30 giorni dalla firma dell'Atto di concessione del finanziamento ed ad adeguarsi entro ulteriori 30 giorni dalle eventuali prescrizioni del soggetto autorizzante (ERSI) pena la decadenza del finanziamento stesso. Con la firma dell'atto di ammissione a finanziamento, condizionato al rispetto delle procedure innanzi richiamate sono assolti gli obblighi di preavviso di cui alla L. 241/1990, pertanto la decadenza si compie automaticamente allo spirare dei termini su indicati.
 - il Comune predispone a proprie spese la progettazione esecutiva ovvero la progettazione preliminare o definitiva nel caso di appalto integrato ai sensi dell'art. 53, co. 2 lett b) e c) del DLgs 163/2006;
 - il Comune assume a suo carico il 10% della spesa complessiva dell'opera, ivi comprese la spese tecniche (spese di progettazione, collaudo, direzione lavori, oneri della sicurezza ecc.). Il Comune indica i cespiti da utilizzare per la quota di finanziamento posta a suo carico e, prima della sottoscrizione dell'Atto di concessione di finanziamento, si impegna a istituire, per l'intero ammontare della spesa, apposito capitolo sul bilancio di esercizio nel rispetto delle norme di contabilità di cui al d.lgs 267/2000 e smi.;
 - in caso di mancato finanziamento da parte del Comune l'importo per la realizzazione dell'intervento viene ridotto del 10% e l'intervento viene realizzato dagli Uffici Tecnici della Direzione Regionale ai Lavori Pubblici su richiesta dell'ERSI
7. di stabilire che:
- per i "Depuratori" (reti fognarie e impianti di depurazione) i finanziamenti potranno essere assegnati solo se il Soggetto Gestore finanziato (Società affidataria del Servizio Idrico Integrato o Comune autorizzato) ha provveduto a comunicare i dati necessari alla ricognizione degli

- agglomerati minori e maggiori di 2.000 a.e., di cui all'artt. 31 e 33 delle NTA del PTA in ossequio alle Direttive Europee sulla qualità delle acque;
- b) gli interventi si dovranno realizzare attraverso Strumenti di Attuazione Diretta (SAD), in coerenza con i criteri e gli indirizzi stabiliti dalle Delibere CIPE 166/2007 e seguenti, e i fondi saranno allocati mediante la stipula di specifico Atto di Concessione, da intendersi quale delegazione amministrativa intersoggettiva, con l'ERSI;
 - c) l'Atto di concessione deve esplicitamente prevedere il progetto approvato, la tempistica di realizzazione, i ruoli, le competenze, l'obbligo di cofinanziamento dell'intervento da parte del Soggetto Gestore, l'attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento degli obblighi ivi previsti in particolare nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma con riguardo all'indizione della procedura di evidenza pubblica, alle ultimazione dei lavori nonché all'espletamento delle procedure inerenti il monitoraggio bimestrale nel SGP (Sistema Gestione Progetti);
 - d) l'Atto di concessione deve contenere la clausola, specificamente accettata dalle Parti, che in caso di inadempimento delle clausole contrattuali ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera il Concedente procederà alla nomina di un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera possono essere prorogati una volta sola su istanza del Concessionario. L'accettazione espressa della clausola sui poteri sostitutivi equivale ad assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.
 - e) l'inadempimento delle clausole contrattuali ovvero il mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, di cui all'Atto di concessione, sono comunicati agli organismi di controllo e di valutazione quali criteri da valutare ai fini del riconoscimento di indennità di risultato e di premialità al personale dirigente del Soggetto Gestore;
 - f) le economie prodotte dagli interventi potranno essere riprogrammate solo dalla Direzione LL.PP. e utilizzate solo a seguito di espressa autorizzazione da parte della stessa;
8. di stabilire le seguenti modalità e criteri per la individuazione degli interventi da finanziarie, ovvero:
- a) l'ERSI trasmette al Servizio Gestione delle Acque DC/18, entro 90 gg. dalla pubblicazione sul BURA della presente Deliberazione, i progetti esecutivi approvati ovvero, nel caso di appalto integrato ai sensi dell'art. 53, co.2, lett b) e c), i progetti validati dal RUP ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 207/2010, previa verifica del ricorrere dei seguenti presupposti:
 1. che la gestione è conforme agli obblighi di cui all'art. 148 co. 5 del dlgs 152/2006 e all'art. 1, co 7, della LR 9/2011;
 2. che l'intervento, nel caso di Comune gestito dal Soggetto Gestore del SII è previsto nel Piano d'Ambito;
 3. che è stata verificata la conformità del progetto alle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque e delle LL.RR. sul Servizio Idrico Integrato e la qualità delle risorse idriche (LR 31/2010).
 4. che nel caso di interventi di "Completamento e adeguamento delle reti idriche di distribuzione" è attestato il grado di efficienza dell'intervento in termini di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza S10 (SIA – ISTAT) ovvero in termini di numero di contatori installati e di mc di acqua misurati;
 5. che nel caso di interventi di "Depuratori" (reti fognarie e impianti di depurazione) l'intervento è prioritario ed indifferibile ai sensi della Direttiva 91/271/CEE;
 - b) il Servizio Gestione delle Acque DC/18 è autorizzato ad acquisire i progetti trasmessi dall'ERSI e a predisporre gli elenchi degli interventi secondo la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per ambito di competenza del Soggetto Gestore del SII;
 - c) il Servizio Gestione delle Acque DC/18, al fine di assicurare un rapido avanzamento della spesa fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è autorizzato, in caso di mancata presentazione dei progetti approvati, nel termine di cui al precedente punto 1, ad impiegare le risorse non utilizzate negli altri ambiti di competenza dei Soggetti Gestori, per i quali sono disponibili le progettazioni approvate e validate ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010;
 - d) qualora i progetti, trasmessi dall'ERSI nel termine previsto, che hanno superato le verifiche richieste di cui al precedente punto 1, superino le disponibilità di risorse FAS, fatta salva la priorità e l'indifferibilità degli interventi di cui alla Direttiva 91/271/CEE, è istituita una Commissione composta dal Direttore Regionale ai LL.PP., dal Dirigente Regionale del Servizio Gestione delle


- Acque e dal Direttore tecnico dell'ERSI competente per l'ambito territoriale di competenza del Soggetto Gestore interessato, con il compito di selezionare i progetti da finanziare;
- e) la Commissione di cui al punto precedente seleziona gli interventi in funzione del maggior beneficio ambientale conseguibile ed opera in funzione dei seguenti criteri:
 1. rispetto degli obblighi di cui al Dlg.152/2006 e della Direttiva Europea 2000/60 e successive modifiche relativi, in particolare, alla qualità delle acque e al risparmio idrico,
 2. caratteristiche del progetto presentato,
 3. grado di efficienza rispetto al raggiungimento dell'obiettivo S.10 (SIA – ISTAT);
 - f) la mancata presentazione di progetti nei termini previsti dalla presente deliberazione, ovvero il mancato rispetto dei tempi previsti nell'Atto di Concessione è criterio rilevante per la valutazione dell'efficienza gestionale del Soggetto Gestore e del personale dirigenziale dello stesso, sia ai fini dell'aggiornamento del Piano d'Ambito, in termini di decurtazioni da apportare nella definizione della tariffa, sia ai fini del riconoscimento di indennità di risultato e delle premialità al personale dirigente;
 - g) il Servizio Gestione delle Acque DC/18 nel caso di appalto integrato di cui all'art. 53 co. 2 lett. b) e c) del Dlgs 152/2006 indica alla Stazione appaltante un componente della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84, co. 8 del Dlgs 163/2006 e art. 282 del DPR 207/2010;
 - h) il Servizio Gestione delle Acque DC/18 è autorizzato a predisporre apposito elenco composto da dirigenti e funzionari apicali della Direzione LL.PP. ovvero della Pubblica Amministrazione con esperienza nel settore dei Lavori pubblici, tra quali scegliere il componente di cui al precedente punto con criterio di rotazione;
 - i) il Servizio Gestione delle Acque DC/18 è autorizzato a predisporre gli elenchi dei progetti selezionati da finanziare e a rimodulare gli stessi per sopravvenute problematiche tecnico progettuali e/o nel caso di soluzioni progettuali economicamente e tecnicamente più efficienti, rimanendo impregiudicate le priorità di cui alla Direttiva 91/271/CE.
9. di stabilire che tutti i progetti trasmessi all'ERSI dai Comuni legittimati a gestire direttamente il SII e non previsti nei Piani d'Ambito devono essere trasmessi alle ASSI (Assemblea dei Sindaci) per l'inserimento nei programmi di intervento dei Piani d'Ambito al fine dell'aggiornamento delle tariffe che gli stessi Comuni devono applicare;
 10. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente lo Schema complessivo degli iter procedurali di selezione e finanziamento degli interventi Programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007/2013) - Policy "Ambiente e territorio" Linea d'Azione IV.1.1.a: "Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori);
 11. di dare atto che i finanziamenti di cui trattasi sono destinati alle infrastrutture idriche e gli stessi sono esenti dagli obblighi sugli Aiuti di stato in quanto la tariffa copre solo i costi netti sostenuti per la prestazione del servizio di interesse pubblico generale.
 12. di stabilire che per la realizzazione degli interventi si provvederà con le risorse finanziarie di provenienza PAR FAS 2007/2013 stanziata, con DGR 612 del 24/9/2012, sul Capitolo di Spesa 152100.1 (UPB 05.02.012) correlato al Capitolo 44000.1/E (UPB 04.03.012);
 13. di autorizzare il Servizio Regionale "Gestione delle Acque – DC/18" alla stipula dell'atto di concessione del finanziamento;
 14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale e che si procederà in tal senso con adozione di formali provvedimenti successivi e conseguenti;
 15. di dare atto che la presente deliberazione non comportando riflessi finanziari a carico del Bilancio regionale non viene sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL 10 ottobre 2012 n. 174;
 16. di pubblicare la presente Deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo alla sezione Ambiente e Territorio.


DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):


LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE.

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: **Gestione delle Acque (DC/18)**

UFFICIO: **Amministrativo**

L'Estensore

(D.ssa Natalia Ornella Pisegna)
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

(D.ssa Natalia Ornella Pisegna)
(firma)

Il Dirigente del Servizio

(Avv. Sebastiano Parlavecchio)
(firma)

Il Direttore Regionale


Il Componente la Giunta

 (Dott. Luigi Del Sordo)

 (Dott. Angelo Di Paolo)


Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta




(firma)


Il Presidente della Giunta


(firma)


Copia conforme all'originale per uso amministrativo

20 DIC 2012

L'Aquila, li



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL FUNZIONARIO


(Anna Maria Belassone)
(firma)

La presente copia, composta di n. fornita, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio. L'Aquila, li 21 NOV 2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO N. 1

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 878 del 17 DIC. 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Fabio Fanni)

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO GESTIONE DELLE ACQUE

Via Salaria Antica Est (Palazzo del TAR) – 67100 L'Aquila

Schema complessivo delle modalità, criteri e iter procedurali di selezione e finanziamento degli interventi Programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007/2013) - Policy "Ambiente e territorio" Linea d'Azione IV.1.1.a: "Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO

Programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007/2013) - Policy "Ambiente e territorio" Linea d'Azione IV.1.1.a: "Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

SAD (Strumento di Attuazione Diretta) in coerenza con i criteri e gli indirizzi definiti dalle deliberazioni CIPE 166/2007

AUTORITÀ CONCEDENTE

REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO GESTIONE DELLE ACQUE

RESPONSABILE DI LINEA D'AZIONE

Il Dirigente del Servizio "Gestione delle Acque" della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Via Salaria Antica Est (Palazzo del TAR) – 67100 L'Aquila

UFFICIO E PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo DC/18 Servizio "Gestione delle Acque" Via Salaria Antica Est (Palazzo del TAR) – 67100 L'Aquila

UFFICIO IN CUI SI PUÒ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI

Ufficio Amministrativo del DC/18 Servizio "Gestione delle Acque" Via Salaria Antica Est (Palazzo del TAR) – 67100 L'Aquila orario di ufficio


RISORSE TOTALI DISPONIBILI


€ 75.214.020,00 di cui:

1. € 6.860.000,00 per "Completamento e Adeguamento delle reti idriche di distribuzione",
2. € 68.354.020,00 per "Depuratori"

BENEFICIARIO/CONCESSIONARIO

ERSI Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato di cui alla LR 9/2011





GIUNTA REGIONALE

DEFINIZIONI


1. **Gestioni del SII conformi al D.Lgs n. 152/2006, art. 148 co. 5, e art.1 co. 7 della LR 9/2011:**
 - a) nel caso di Comuni sopra i 1.000 abitanti, quelli che hanno regolarmente conferito la gestione del Servizio Idrico Integrato al Soggetto Gestore individuato dall'Autorità d'Ambito;
 - b) nel caso di Comuni sotto i 1.000 abitanti quelli che, pur non obbligati, hanno comunque conferito la gestione del Servizio Idrico Integrato al Soggetto Gestore individuato dall'Autorità d'Ambito ovvero quelli che gestiscono l'intero ciclo idrico integrato previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito, e definizione del Piano Economico Finanziario del Servizio svolto direttamente;
2. **Soggetto Gestore del SII:**
 - a) le 6 società a totale partecipazione pubblica cui è stata affidata dalle Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000, la gestione del Servizio Idrico Integrato come definito all'art.141 del dlgs 152/2006 nell'ambito di competenza,
 - b) i Comuni sotto i 1.000 abitanti che gestiscono l'intero ciclo idrico integrato previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito, e definizione del Piano Economico Finanziario del Servizio svolto direttamente.
3. **"Completamento e Adeguamento delle reti idriche di distribuzione":** sono da intendersi gli interventi volti a installare i misuratori presso gli utenti del Servizio idrico Integrato, presso le opere di presa delle derivazioni di acqua e all'uscita dei depuratori per migliorare la contabilizzazione dei consumi e ridurre le perdite non fisiche, nonché al potenziamento delle reti idriche nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 ab.
4. **"Depuratori"** sono da intendersi la realizzazione di reti fognarie e impianti di depurazione volti a rendere gli agglomerati urbani conformi agli obblighi di cui alla Direttive comunitarie e al Dlgs 152/2006 e successive modifiche.

QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

- Direttiva Comunitaria 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e successive modifiche
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche;
- D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni
- LL.RR. n. 2/1997 e n. 9/2011 e successive modifiche sul Servizio Idrico Integrato
- LR n. 31/2010 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)";
- Piano di Tutela delle Acque, adottato con DGR n. 614 del 09.08.2010;
- Piani d'Ambito approvati dagli Enti d'Ambito Territoriali.

INTERVENTI FINANZIABILI

- le risorse per il Completamento e Adeguamento delle reti idriche di distribuzione, pari ad € 6.860.000,00, sulla base dei criteri e parametri di cui alla presente Deliberazione, sono destinate, al fine di ridurre gli sprechi della risorsa, favorire il risparmio idrico nonché per migliorare il controllo e la corretta contabilizzazione dell'acqua erogata (art. 98 del D. Lgs 152/2006):
 - 1) prioritariamente all'installazione da parte dei Soggetti Gestori del SII di misuratori e di strumenti di comando e controllo, oltre che presso gli utenti anche presso le opere di presa



GIUNTA REGIONALE

delle derivazioni di acqua ed in uscita dai depuratori, per € 5.000.000,00. Le risorse degli interventi di che trattasi, qualora di questi ultimi sia prevista la realizzazione nei Piani d'Ambito, e pertanto abbiano quantificazione in tariffa verranno riprogrammate dalla Direzione competente secondo le priorità del settore ove l'avvaloramento in tariffa consentisse il loro recupero. La determinazione della risorsa sarà articolata nell'importo in funzione dell'interesse pubblico che viene soddisfatto;

- 2) per la restante parte, pari ad € 1.860.000,00, al potenziamento delle reti idriche di distribuzione dei Comuni con popolazione sotto i 1.000 abitanti. Ciascun Comune potrà ricevere non più di un finanziamento per singolo intervento risolutivo fino ad un massimo di 100.000,00/150.000,00 euro. Non è ammesso il finanziamento di un lotto funzionale di un'opera salvo si tratti del completamento della stessa realizzata parzialmente così da renderla immediatamente funzionale;
- le risorse per la realizzazione di "Depuratori" (reti fognarie e impianti di depurazione), pari a € 68.354.020,00, sulla base dei criteri e parametri di cui alla presente Deliberazione, sono destinate:
 - 1) prioritariamente agli agglomerati superiori a 2.000 a.e. , esposti a procedura di infrazione comunitaria, a partire dagli interventi prioritari e indifferibili, di cui al monitoraggio della Commissione Europea della UWWTD (Urban Waste Water Treatment Directive);
 - 2) per la rimanente parte, e comunque per una somma non superiore a € 3.000.000,00, agli interventi per agglomerati inferiori a 2.000 a.e.

CRITERI GENERALI DI SELEZIONE


Possono essere concessi finanziamenti alle gestioni del SII conformi solo su progetti esecutivi di opere approvati dal beneficiario, ovvero su progetti preliminari o definitivi approvati in caso di appalto integrato ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 nonché dell'art. 55 del DPE n. 207/2010;

Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006, le progettazioni devono essere redatte dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti salva la facoltà di cui al co. 6 del medesimo articolo.

CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE

Gli interventi possono essere finanziati:

- a) nel caso di Comuni gestiti dal Soggetto Gestore del SII individuato dall'Autorità d'Ambito se:
 - i. gli interventi sono previsti nei Piani d'Ambito approvati
 - ii. il Soggetto Gestore predispone a proprie spese la progettazione esecutiva ovvero la progettazione preliminare o definitiva nel caso di appalto integrato ai sensi dell'art. 53, co. 2 lett b) e c) del DLgs 163/2006;
 - iii. il Soggetto Gestore finanzia il 10% del costo complessivo dell'intervento, in esso comprese le spese tecniche (spese di progettazione, collaudo, direzione lavori, oneri della sicurezza ecc.) prestando apposita garanzia (bancaria o assicurativa) a favore del Concedente;
- b) nel caso di Comuni sotto i 1.000 abitanti, che non hanno conferito la gestione al Soggetto Gestore del SII, gli interventi possono essere finanziati, se:
 - iv. il Comune gestisce legittimamente l'intero ciclo idrico integrato e la gestione diretta è autorizzata dall'Autorità d'Ambito sulla base del Piano Economico finanziario del Servizio svolto direttamente dal Comune ovvero se il Comune ha definito e avviato l'iter autorizzatorio prima della concessione del finanziamento ovvero se provvede a definire le proprie procedure entro 30 giorni dalla firma dell'Atto di concessione del finanziamento ed ad adeguarsi entro ulteriori 30 giorni dalle eventuali prescrizioni del soggetto autorizzante (ERSI) pena la decadenza del finanziamento stesso. Con la firma dell'atto di ammissione a finanziamento, condizionato al rispetto delle procedure innanzi richiamate sono assolti gli obblighi di preavviso di cui alla L. 241/1990, pertanto la decadenza si compie automaticamente allo spirare dei termini su indicati.
 - v. il Comune predispone a proprie spese la progettazione esecutiva ovvero la progettazione preliminare o definitiva nel caso di appalto integrato ai sensi dell'art. 53, co. 2 lett b) e c) del DLgs 163/2006;



GIUNTA REGIONALE

- vi. il Comune assume a suo carico il 10% della spesa complessiva dell'opera, ivi comprese la spese tecniche (spese di progettazione, collaudo, direzione lavori, oneri della sicurezza ecc.). Il Comune indica i cespiti da utilizzare per la quota di finanziamento posta a suo carico e, prima della sottoscrizione dell'Atto di concessione di finanziamento, si impegna a istituire, per l'intero ammontare della spesa, apposito capitolo sul bilancio di esercizio nel rispetto delle norme di contabilità di cui al d.lgs 267/2000 e smi.;
- vii. in caso di mancato finanziamento da parte del Comune l'importo per la realizzazione dell'intervento viene ridotto del 10% e l'intervento viene realizzato dagli Uffici Tecnici della Direzione Regionale ai Lavori Pubblici su richiesta dell'ERSI
- c) per i "Depuratori" (reti fognarie e impianti di depurazione) i finanziamenti potranno essere assegnati solo se il Soggetto Gestore finanziato (Società affidataria del Servizio Idrico Integrato o Comune autorizzato) ha provveduto a comunicare i dati necessari alla ricognizione degli agglomerati minori e maggiori di 2.000 a.e., di cui all'art. 31 e 33 delle NTA del PTA in ossequio alle Direttive Europee sulla qualità delle acque.

MODALITÀ PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARIE

1. l'ERSI trasmette al Servizio Gestione delle Acque DC/18, entro 90 gg. dalla pubblicazione sul BURA della presente Deliberazione, i progetti esecutivi approvati ovvero, nel caso di appalto integrato ai sensi dell'art. 53, co.2, lett b) e c), i progetti validati dal RUP ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 207/2010, previa verifica del ricorrere dei seguenti presupposti:
 - a) che la gestione è conforme agli obblighi di cui all'art. 148 co. 5 del dlgs 152/2006 e all'art. 1, co 7, della LR 9/2011;
 - b) che l'intervento, nel caso di Comune gestito dal Soggetto Gestore del SII è previsto nel Piano d'Ambito;
 - c) che è stata verificata la conformità del progetto alle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque e delle LL.RR. sul Servizio Idrico Integrato e la qualità delle risorse idriche (LR 31/2010).
 - d) che nel caso di interventi di "Completamento e adeguamento delle reti idriche di distribuzione" è attestato il grado di efficienza dell'intervento in termini di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza S10 (SIA – ISTAT) ovvero in termini di numero di contatori installati e di mc di acqua misurati;
 - e) che nel caso di interventi di "Depuratori" (reti fognarie e impianti di depurazione) l'intervento è prioritario ed indifferibile ai sensi della Direttiva 91/271/CEE;
2. il Servizio Gestione delle Acque DC/18 è autorizzato ad acquisire i progetti trasmessi dall'ERSI e a predisporre gli elenchi degli interventi secondo la ripartizione, di cui alla Tabella 2, delle risorse finanziarie disponibili per ambito di competenza del Soggetto Gestore del SII;
3. il Servizio Gestione delle Acque DC/18, al fine di assicurare un rapido avanzamento della spesa fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è autorizzato, in caso di mancata presentazione dei progetti approvati, nel termine di cui al precedente punto 1, ad impiegare le risorse non utilizzate negli altri ambiti di competenza dei Soggetti Gestori, per i quali sono disponibili le progettazioni approvate e validate ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010;
4. qualora i progetti, trasmessi dall'ERSI nel termine previsto, che hanno superato le verifiche richieste di cui al precedente punto 1, superino le disponibilità di risorse FAS, fatta salva la priorità e l'indifferibilità degli interventi di cui alla Direttiva 91/271/CEE, è istituita una Commissione composta dal Direttore Regionale ai LL.PP., dal Dirigente Regionale del Servizio Gestione delle Acque e dal Direttore tecnico dell'ERSI competente per l'ambito territoriale di competenza del Soggetto Gestore interessato, con il compito di selezionare i progetti da finanziare;
5. la Commissione di cui al punto precedente seleziona gli interventi in funzione del maggior beneficio ambientale conseguibile ed opera in funzione dei seguenti criteri:
 - a) rispetto degli obblighi di cui al Dlg.152/2006 e della Direttiva Europea 2000/60 e successive modifiche relativi, in particolare, alla qualità delle acque e al risparmio idrico,



b) caratteristiche del progetto presentato,

c) grado di efficienza rispetto al raggiungimento dell'obiettivo S.10 (SIA – ISTAT);

6. la mancata presentazione di progetti nei termini previsti dalla presente deliberazione, ovvero il mancato rispetto dei tempi previsti nell'Atto di Concessione è criterio rilevante per la valutazione dell'efficienza gestionale del Soggetto Gestore e del personale dirigenziale dello stesso, sia ai fini dell'aggiornamento del Piano d'Ambito, in termini di decurtazioni da apportare nella definizione della tariffa, sia ai fini del riconoscimento di indennità di risultato e delle premialità al personale dirigente;
7. il Servizio Gestione delle Acque DC/18 nel caso di appalto integrato di cui all'art. 53 co. 2 lett. b) e c) del Dlgs 152/2006 indica alla Stazione appaltante un componente delle Commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 84, co. 8 del Dlgs 163/2006 e art. 282 del DPR 207/2010;
8. il Servizio Gestione delle Acque DC/18 è autorizzato a predisporre apposito elenco composto da dirigenti e funzionari apicali della Direzione LL.PP. ovvero della Pubblica Amministrazione con esperienza nel settore dei Lavori pubblici, tra quali scegliere il componente di cui al precedente punto con criterio di rotazione;
9. il Servizio Gestione delle Acque DC/18 è autorizzato a predisporre gli elenchi dei progetti selezionati da finanziare e a rimodulare gli stessi per sopravvenute problematiche tecnico progettuali e/o nel caso di soluzioni progettuali economicamente e tecnicamente più efficienti, rimanendo impregiudicate le priorità di cui alla Direttiva 91/271/CE.

MODALITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INTERVENTI SELEZIONATI

I fondi saranno allocati mediante la stipula di specifico Atto di Concessione, da intendersi quale delegazione amministrativa intersoggettiva, tra la Regione Abruzzo Autorità concedente e ERSI concessionario.

Le economie prodotte dagli interventi potranno essere riprogrammate solo dalla Direzione LL.PP. e utilizzate solo a seguito di espressa autorizzazione da parte della stessa.

L'Atto di concessione deve esplicitamente prevedere il progetto approvato, la tempistica di realizzazione, i ruoli, le competenze, l'obbligo di cofinanziamento dell'intervento da parte del Soggetto Gestore, l'attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento degli obblighi ivi previsti in particolare nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma con riguardo all'indizione della procedura di evidenza pubblica, alle ultimazioni dei lavori nonché all'espletamento delle procedure inerenti il monitoraggio bimestrale nel SGP (Sistema Gestione Progetti);

L'Atto di concessione deve contenere la clausola, specificamente accettata dalle Parti, che in caso di inadempimento delle clausole contrattuali ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera il Concedente procederà alla nomina di un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera possono essere prorogati una volta sola su istanza del Concessionario. L'accettazione espressa della clausola sui poteri sostitutivi equivale ad assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.

L'inadempimento delle clausole contrattuali ovvero il mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, di cui all'Atto di concessione, sono comunicati agli organismi di controllo e di valutazione quali criteri da valutare ai fini del riconoscimento di indennità di risultato e di premialità al personale dirigente del Soggetto Gestore;